



## **ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VALIDAZIONE  
DEL PEF TARI 2020 SECONDO MTR ARERA PER IL**

**COMUNE DI ONIFAI**

## Appendice 2

### RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

#### Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....</b>	<b>4</b>
4.1	Attività di validazione svolta .....	4
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	5
4.3	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 .....	5
4.4	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	6
4.1	Scelta degli ulteriori parametri.....	6

## 1 Premessa

L'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come "L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".

Ai sensi dell'art 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti" e ai sensi dell'art. 200 "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199".

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), per quanto riguarda i soggetti che sovrintendono all'organizzazione del servizio all'interno degli ATO, le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni agli enti di governo d'ambito. Il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 14, comma 27, lett. f, annovera l'organizzazione del servizio rifiuti tra le funzioni fondamentali dei comuni. Visto che ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, Regioni e Province autonome devono definire il perimetro degli Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO) e contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo Ente di Governo dell'ATO (EGATO).

Con riferimento alla Regione Autonoma Sardegna, la Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), il quale fissa le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.

Considerato che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato e che, alla luce della Delibera ARERA 443/2019, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi. Il Comune scrivente è dunque chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti, svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo e la trasmissione della documentazione all'Autorità.

Inoltre, considerato che la Delibera ARERA 57/2020, art. 1.2, chiarisce che "laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale", si è ritenuto necessario individuare l'unità organizzativa all'interno dell'Ente locale che assuma le funzioni di Ente Territorialmente Competente dotato di migliori profili di terzietà rispetto al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

## 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

### 4.1 Attività di validazione svolta

All'interno dell'ambito territoriale coincidente con il Comune di Onifai, sono stati individuati due soggetti gestori del servizio integrato rifiuti urbani:

- L'ufficio Tributi del Comune di Onifai, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- La Ditta Formula Ambiente S.p.a. unitamente alla Ditta Moro Mario in qualità di Gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto, smaltimento e lavaggio strade. Le ditte si sono costituite come ATI nell'affidamento del servizio integrato di igiene urbana e ambientale per il servizio associato tra i Comuni di Irgoli, Galtelli, Onifai e Loculi, il cui Comune capofila è il Comune di Irgoli quale responsabile dell'appalto e delle ripartizioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pertanto, di seguito si descrive l'attività di validazione svolta sui dati trasmessi dai gestori:

- In data 22/12/2020 la ATI costituita dalla Ditta Formula Ambiente S.p.a. e la Ditta Moro Mario mediante posta certificata, ha provveduto alla trasmissione al Comune di Onifai dei seguenti documenti, ciascuno dichiarando la veridicità dei dati di propria competenza contabile:
  - PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato nelle parti di propria competenza;
  - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- In data 28/12/2020 l'Ufficio Finanziario, nella cui area è ricompresa l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile, ha provveduto all'approvazione dei dati di costo di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti e contestuale trasmissione della seguente documentazione:
  - PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato nelle parti di propria competenza;
  - dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal funzionario responsabile dell'Ufficio preposto all'adempimento, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;

Successivamente, alla luce di quanto suddetto, si è proceduto alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati comunicati dai Gestori, nel piano economico finanziario predisposto dai Gestori, in particolare:

- la coerenza degli elementi di costo efficienti realmente sostenuti nell'anno 2018 riportati nel piano economico finanziario rispetto ai dati contabili;
- la verifica dei costi efficienti realmente sostenuti nell'anno 2017;
- la verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;
- verifica del Piano economico finanziario approvato nell'anno 2018;

Infine, si è proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2020, secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019.

#### 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nell'anno 2020, il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetto al limite alla variazione annuale, indicato nell'art. 4 MTR, è di seguito riepilogato:

- $\sum T_a = € 128.914,00$ ;
- $\sum T_{a-1} = € 78.664,00$ ;
- $\rho_a = 1,6\%$ , di cui:
  - $X_a = 0,1\%$ ;
  - $QL_a = 0$  in quanto non ci sono state variazioni dei livelli di qualità;
  - $PG_a = 0$  in quanto non c'è stata nessuna variazione nelle attività gestionali.

Pertanto, considerato che il rapporto tra  $\sum T_a$  e  $\sum T_{a-1}$  è pari a 1,2081 superiore al parametro  $(1 + \rho_a)$ , si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 dell'allegato alla Delibera Arera 443/2019, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del nuovo MTR, considerando nell'efficienza l'applicazione del costo massimo quantificato entro il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, per un importo totale tariffabile pari a € 79.922,00.

#### 4.3 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

La componente a conguaglio relativa ai costi variabili  $RC_{TV,a}$  è pari a € 13.950,00 (valore positivo) e la componente a conguaglio relativa ai costi fissi  $RC_{TF,a}$  è pari a € 4.015,00 (valore positivo).

I suddetti valori sono stati ottenuti applicando alla somma delle componenti  $RC_{TV,a}$  e  $RC_{TF,a}$  il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ , determinato dalla somma dei seguenti coefficienti:

- $\gamma_1 = -0,25$
- $\gamma_2 = -0,2$

- $\gamma_3 = -0,05$

Premesso che il coefficiente di gradualità  $(1+\gamma_a)$  è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ( $Cueff_{a-2}$ ) e il *Benchmark* di riferimento, e di cui si specificano i valori ottenuti:

- $Cueff_{a-2}$ : 0,39
- *Benchmark*, costo medio di settore come risultante dall'ultimo rapporto ISPRA 2019: € 0,42

Visto che il  $Cueff_{a-2}$  è minore del *Benchmark*, i parametri  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  e  $\gamma_3$  sono stati determinati nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella dell'art. 16.6 MTR. Ritenuti gli indicatori di qualità delle prestazioni soddisfacenti e vista la somma delle componenti  $RC_{TV,a}$  e  $RC_{TF,a}$  superiore a zero, è stato determinato un parametro vicino all'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento.

#### 4.4 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

È stato determinato un valore pari allo 0,5 per il fattore di *sharing* (b) dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti, per un importo a favore degli utenti pari a € 5.443,00, considerando le premialità RAS incassate nell'anno 2018 come da dati contabili a disposizione dell'ente Comunale (tali dati non sono stati trasmessi dalla Gestore ATI in quanto non disponibili dalla loro contabilità), mentre non risultano incassi per i corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

La scelta dei coefficienti si è orientata considerando i livelli qualitativi del servizio svolto dalla Ditta medesima in relazione agli alti livelli percentuali della raccolta differenziata raggiunti dal Comune di Onifai, pari a circa l'81%, evidentemente grazie alla collaborazione dell'utenza nell'attenzione posta a rispettare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani prodotti.

#### 4.1 Scelta degli ulteriori parametri

Si è scelto di non rateizzare la componente a conguaglio (RC), calcolata sia in parte fissa che in parte variabile, indicando il fattore di rateizzazione (r) della RC con un valore pari a uno.

Conseguentemente, sono stati riclassificati i costi variabili come disposto dall'art. 3 MTR, in quanto il rapporto tra  $\sum TV_a$  e  $\sum TV_{a-1}$  era pari a 1,63, superiore a 1,2.

Infatti, a seguito della riclassificazione la  $\sum TV_a$  è stata modificata da € 82.809,00 a € 50.635,00 e di conseguenza la  $\sum TF_a$  è stata modificata da € 46.104,00 a € 29.287,00 e il rapporto tra  $\sum TV_a$  e  $\sum TV_{a-1}$  è pari a 1.

Inoltre, è stato determinato il valore delle detrazioni, di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020, per un totale pari a € 90,08, che comprende esclusivamente l'importo relativo al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07.